

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

1.

**Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana** (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1947), entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

### PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. <sup>(1)</sup> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

<sup>(1)</sup> In attuazione di questo articolo si veda la L. 2 dicembre 1991, n. 390, contenente norme sul diritto agli studi universitari.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## Titolo II

### Rapporti etico-sociali

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

## Titolo III

### Rapporti economici

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.



Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.

Se è provata la data della sua morte (61<sup>2</sup>), il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni (2934 ss.) e delle usucapioni (1158 ss.).

**67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.** - La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte (66) possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta (62; 726 c.p.c.).

**68. Nullità del nuovo matrimonio.** - Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza (117).

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte (66, 67, 149), anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117<sup>4</sup>).

### Capo III

Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

**69. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.** - Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato (4, 58, 60 ss., 66).

**70. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.** - Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione (467 ss.).

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (769 ss. c.p.c.), e devono dare cauzione (1179; 119, 725 c.p.c.).

**Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.** - Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità (73, 533 ss.) né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione (334 ss.) o dell'usucapione (1158 ss.).

La restituzione dei frutti (1148) non è dovuta se non dal giorno della coazione in mora (53, 56<sup>2</sup>, 73, 1219).

**Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta.** - Quando s'apre una successione (456) alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 ss.), coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (64<sup>2</sup>, 70<sup>2</sup>; 769 ss. c.p.c.).

**Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.** - Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 ss.) o ne è provata l'esistenza (66) al momento dell'apertura della successione (456), essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità (71, 533) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di beni alienati, quando è ancora dovuto (535), o i beni nei quali esso è stato investito (66), salvi gli effetti della prescrizione (2934) o della usucapione (1158). S'applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

### Titolo V Della parentela e dell'affinità

**(1) Parentela.** - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite (77), sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

*(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 154. Per le disposizioni transitorie si veda l'art. 104 del D.L. n. 28 dicembre 2013, n. 154.*

**Linee della parentela.** - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'uno discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

**Computo dei gradi.** - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

**77. Limite della parentela.** - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (87, 583).

**78. Affinità.** - L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (76).

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434 n. 2). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4 (117 ss.).

#### Titolo VI

##### Del matrimonio

#### Capo I

Della promessa di matrimonio

**79. Effetti.** - La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento (80, 81).

**80. Restituzione dei doni.** - Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2058).

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964 ss.).

**81. Risarcimento di danni.** - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico (2699 ss.) o per scrittura privata (2702 ss.) da una persona maggiore di età (2) o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione (96), obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno (1223) cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 ss.).

#### Capo II

Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

**82. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.** - Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

**83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.** - Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

#### Capo III

Del matrimonio celebrato

davanti all'ufficiale dello stato civile

#### Sezione I

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

**84. Età.** - I minori di età (2) non possono contrarre matrimonio (117).

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni (90, 165, 390; 737 ss. c.p.c.).

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello (38 att.), nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione (737-739 c.p.c.).

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo (741 c.p.c.).

**85. Interdizione per infermità di mente.** - Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (102<sup>5</sup>, 116, 119, 414).



L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare (1443) alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto (1442).

Resta salva ogni diversa disposizione di legge (482<sup>2</sup>, 526<sup>3</sup>).

**429. Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.** - Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate (294 n. 1) su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado (76) o degli affini entro il secondo grado (78), del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato (424) o su istanza del pubblico ministero (42 att., 720 c.p.c.).

Il giudice tutelare (344) deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero (750 c.p.c.).

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare (1).

(1) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 10 della L. 9 gennaio 2004, n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2004.

**430. Pubblicità.** - Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.

**431. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.** - La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (432<sup>2</sup>; 324 c.p.c.).

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (421; 324 c.p.c.).

**432. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.** - L'autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo (415, 418).

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente. Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione (426), compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione

(429), possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (324 c.p.c.).

### Titolo XIII

#### Degli alimenti

**433. Persone obbligate.** - All'obbligo di prestare gli alimenti (438, 2751, n. 4) sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge (51, 129 bis, 156, 548, 585);
- 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (1);
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti (2);
- 4) i generi e le nuore (434);
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali (439) con precedenza dei germani sugli unilaterali (279, 439, 801, 2948; 471 fall).

(1) Questo numero è stato così sostituito dall'art. 64, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 febbraio 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(2) Questo numero è stato così sostituito dall'art. 64, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

**434. Cessazione dell'obbligo tra affini.** - L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora (433 nn. 4 e 5) cessa (50<sup>4</sup>):

- 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti (78).

**435. (Obbligo dei genitori e dei figli naturali.** - (Omissis)) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 169, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

**436. Obbligo tra adottante e adottato.** - L'adottante (291) deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] (1) di lui.

(1) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 65 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

**437. Obbligo del donatario.** - Il donatario (438<sup>3</sup>, 769) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio (785) o di una donazione remuneratoria (770).

**438. Misura degli alimenti.** - Gli alimenti possono essere chiesti (445) solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale (51, 435, 439, 440, 446, 660).

Il donatario (437) non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (660).

**439. Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.** - Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione, se si tratta di minore.

**440. Cessazione, riduzione e aumento.** - Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve (438), l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore (433) è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

**441. Concorso di obbligati.** - Se più persone sono obbligate nello stesso grado (433 ss.) alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche (438, 446).

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura (438), sulla distribuzione e sul modo (443) di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze (446).

**442. Concorso di aventi diritto.** - Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato (433), e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela (74) e dei rispettivi bisogni (438), e anche della possibilità che taluno degli

aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore (433, 441, 446).

**443. Modo di somministrazione degli alimenti.** - Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati (2948 n. 2), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto (1285).

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione (441, 1287).

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente (446) l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri (1299).

**444. Adempimento della prestazione alimentare.** - L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

**445. Decorrenza degli alimenti.** - Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale (163 c.p.c.) o dal giorno della costituzione in mora dell'obligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948, n. 2).

**446. Assegno provvisorio.** - Finché non sono determinati definitivamente il modo (443) e la misura (438) degli alimenti, [il pretore o] (1) il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati (441, 1292), a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri (1299; 282 c.p.c.).

(1) *Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 142 del D.L. n. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.*

**447. Inammissibilità di cessione e di compensazione.** - Il credito alimentare non può essere ceduto (1260).

L'obligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione (1241, 1246, n. 5), neppure quando si tratta di prestazioni arretrate (545 c.p.c.; 46 l. fall.).

**448. Cessazione per morte dell'obligato.** - L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

**448 bis.** (1) **Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale** (2) sui figli. - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i